



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 febbraio 2023
(OR. en)

6149/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0024(NLE)**

**MI 86
ECO 17
ENT 24
UNECE 3**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 58 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164, e su una proposta di modifica della R.E.5

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 58 final.

All.: COM(2023) 58 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.2.2023
COM(2023) 58 final

2023/0024 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164, e su una proposta di modifica della R.E.5

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (regolamenti ONU) e di regolamenti tecnici mondiali (GTR) ONU attualmente in vigore.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'Accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo

L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") e l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") hanno per obiettivo l'elaborazione di prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'UNECE. Essi mirano inoltre a garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 gestisce entrambi gli accordi.

2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore e di attuazione dell'Accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli gestiti da tale gruppo di lavoro. L'UE è parte di tali accordi¹.

Il WP.29 dell'UNECE si riunisce tre volte l'anno: a marzo, a giugno e a novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

nuovi regolamenti ONU;

nuove risoluzioni ONU;

nuovi GTR ONU;

modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'Accordo del 1958 riveduto; e

modifiche di GTR e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.

Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.

In seguito il WP.29 può adottare proposte:

a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'Accordo del 1958 riveduto; o

per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.

Prima di ogni sessione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda:

nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e

modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.

2.3. L'atto previsto del WP.29

Dal 7 al 9 marzo 2023, nell'ambito della sua 189^a sessione, il WP.29 può adottare:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 65, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164; e

una proposta di modifica della risoluzione consolidata ONU n. 5.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'Accordo del 1958 riveduto svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.

Ciò ha consentito l'abrogazione, con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, di oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite con i corrispondenti regolamenti elaborati in forza dell'Accordo del 1958 riveduto.

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio² segue un approccio analogo. Esso stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

dell'Accordo del 1958 riveduto nel sistema di omologazione UE, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro 6 mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE la pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* completa il processo di recepimento.

È necessario stabilire la posizione dell'Unione in merito ai seguenti atti:

- proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:
 - frenatura delle autovetture;
 - pneumatici per autovetture e relativi rimorchi;
 - installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
 - rumorosità dei veicoli delle categorie M e N;
 - installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3;
 - veicoli a GPL;
 - frenatura (dei veicoli appartenenti alla categoria L);
 - veicoli destinati al trasporto di merci pericolose;
 - veicoli che utilizzano GNC e GNL;
 - sistemi di antifurto e d'allarme;
 - resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici;
 - identificazione di comandi, spie e indicatori;
 - campo di visibilità anteriore del conducente;
 - dispositivi avanzati di frenata d'emergenza per veicoli pesanti;
 - veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada;
 - sistemi elettronici di controllo della stabilità;
 - dispositivi di segnalazione luminosa;
 - dispositivi di illuminazione della strada;
 - dispositivi retroriflettenti;
 - sistemi avanzati di frenata d'emergenza per veicoli leggeri;
 - sistema automatizzato di mantenimento della corsia; e
 - prestazioni degli pneumatici chiodati in caso di neve.

Il WP.29 prevede di votare su tali proposte in occasione della riunione che si terrà dal 7 al 9 marzo 2023.

È inoltre necessario stabilire la posizione dell'Unione in merito a:

- una proposta di modifica della risoluzione consolidata ONU sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5);
- un inventario delle migliori pratiche di archiviazione del sistema per la guida automatizzata; e
- una proposta di aggiornamento della tabella 1 del documento quadro sui veicoli automatizzati/autonomi.

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono in linea con la politica del mercato unico dell'Unione per quanto riguarda l'industria automobilistica e sono coerenti con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia.

Tutti questi atti hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti promuoverebbe il progresso tecnologico, offrirebbe economie di scala, eviterebbe la frammentazione del mercato unico e garantirebbe che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione.

Poiché l'Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento ONU relativo ai dispositivi speciali di segnalazione, non è invece necessario stabilire una posizione dell'Unione sulla proposta di modifica del regolamento ONU n. 65 all'esame del WP.29 dell'UNECE.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'Accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti ONU nell'ambito dell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alla risoluzione ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tal caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto è il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164, e su una proposta di modifica della R.E.5

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici mondiali applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

entità tecniche indipendenti. Il presente regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'Accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema di omologazione UE, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

- (4) A norma dell'articolo 1 dell'Accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di GTR ONU e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 7 al 9 marzo 2023, nell'ambito della 189^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164; e una proposta di modifica della risoluzione consolidata ONU n. 5.
- (6) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alla risoluzione ONU, essi incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29, in merito all'adozione di tali proposte.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157, 164 e dalla risoluzione consolidata ONU n. 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della 189^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 7 e il 9 marzo 2023, è quella di votare a favore delle proposte indicate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*